

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- VISTO l'accordo di contrattazione integrativa del 27/5/2008;
- CONSIDERATA l'informazione effettuata ai sensi dell'art. 6 CCNL 16/10/2008;
- VISTO il CCNL del 16/10/2008;

EMANA

Il seguente regolamento sul lavoro disagiato

1. Definizione

Come stabilito nell'accordo di contrattazione integrativa del 27/5/2008 (punto 10.1), l'indennità di lavoro disagiato è istituito contrattuale virtualmente estensibile a tutto il personale d'Ateneo, in relazione ad attività e servizi che comportino oneri o disagi particolarmente rilevanti.

2. Campo di applicazione

L'indennità di lavoro disagiato, nel rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dal CCNL e dalla legislazione vigente, riguarda in prima applicazione le seguenti attività e/o servizi:

- la gestione di infrastrutture e servizi generali di Ateneo, che comporta atti ed interventi volti a garantire la funzionalità della rete dati/fonia di Ateneo, dei server e dei servizi forniti dagli applicativi d'Ateneo, dei laboratori didattici d'Ateneo nonché la gestione delle strutture in occasione di particolari eventi;
- il servizio degli autisti;
- la conduzione degli stabulari;
- i servizi di front office agli studenti (attività della durata di almeno 3 ore nell'arco della giornata, svolta in modo esclusiva in tale lasso di tempo e caratterizzata dal dover far fronte ad un flusso continuo e certificabile di utenti, a problematiche che comportano le relative soluzioni in tempo reale e alla gestione di rapporti con pubblico di particolare intensità o criticità determinata dalla massa dell'utenza);
- i servizi con orario di apertura che non permettono al personale di fruire dell'istituto della flessibilità.

3. Compensi

Come stabilito nell'accordo di contrattazione integrativa del 27/5/2008 (punto 10.2), il personale che rientra nell'ambito di applicazione di detto istituto verrà remunerato con un importo mensile variabile compreso da un minimo di 50 € a un massimo di 300 €, stabilito con un provvedimento motivato della Direzione Amministrativa.

I criteri per la determinazione di tale compenso sono i seguenti:

- la ricorrenza degli interventi;
- il grado di impatto dell'attività svolta sull'Ateneo;
- la competenza specifica richiesta.

Detti compensi sono incompatibili nell'arco della medesima giornata con l'istituto della reperibilità.

4. Richiesta del lavoro disagiato

I servizi sono attivati con provvedimento motivato della Direzione Amministrativa.

Il responsabile di struttura procede all'individuazione del necessario personale da impiegare nel servizio sulla base delle competenze professionali in relazione agli interventi richiesti e dell'organico a disposizione, in possesso dei necessari requisiti.

5. Gestione del lavoro disagiato

La gestione dei servizi spetta per le strutture di competenza ai relativi Responsabili che, ogni sei mesi, predispongono un elenco del personale interessato e lo trasmettono all'Amministrazione.

Con la stessa cadenza semestrale i Responsabili di struttura presentano un rapporto sull'andamento del servizio segnalando eventuali anomalie e difficoltà riscontrate.

6. Mansioni

La prestazione non deve di norma comportare l'espletamento di mansioni superiori a quelle proprie della categoria cui appartiene il dipendente.


7. Informazione

L'Amministrazione fornirà alle RSU ed OOSS una relazione semestrale che renda conto delle modalità effettive di utilizzazione di tale istituto.

8. Ulteriori servizi

L'Amministrazione si impegna per il futuro a valutare ulteriori servizi che rientrino nella definizione del lavoro disagiato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Candeloro Bellantoni



Decreto N. 0023403

Registrato il 03 NOV. 2008